



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile  
Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo  
via Revoltella 35

Prot. n. \_\_\_\_\_

Trieste, 31 maggio 2021

**OGGETTO :** Ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 : Divieto di detenzione bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualunque contenitore, al fine di evitare occasioni di assembramento che possano favorire episodi di grave degrado del territorio e pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana.

### IL SINDACO

Preso atto che è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge numero 65 del 18 maggio 2021 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" discusso e presentato lo scorso 17 maggio in Consiglio dei Ministri, con il quale si prevede che dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;

preso atto altresì dei recenti fatti di cronaca, anche a livello locale, relativi ad episodi di violenza – talvolta con coinvolgimento di una moltitudine di persone – generatisi in orario serale/notturno al di fuori dei pubblici esercizi in occasione di assembramenti formatisi spontaneamente da parte degli avventori, e favoriti anche dalla possibilità di consumare bevande all'esterno dei locali;

ritenuto che – di pari passo con l'attenuazione delle misure restrittive che consegue all'attuale attenuazione del rischio epidemiologico – è verosimile prospettare una recrudescenza dei possibili episodi di intemperanze, schiamazzi o di vere e proprie violenze, tale da rappresentare un grave pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, e da generare una diffusa percezione di degrado del territorio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000;

preso atto delle considerazioni espresse nel Comitato d'Ordine Pubblico e Sicurezza del 25 maggio u.s., attraverso le quali è stata condivisa la necessità di adozione di un atto idoneo a scoraggiare la formazione di assembramenti al di fuori dei pubblici esercizi, al fine di evitare le conseguenze dannose sopra descritte, a tutela della tranquillità dei residenti e del decoro urbano;

visto l'articolo 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000;

richiamato l'art. 5 del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, che tra l'altro sancisce il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro ed e' volto anche a contrastare l'abuso di sostanze alcoliche, vietando in particolare ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private, di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro in una determinata fascia oraria;

richiamato l'art. 9/bis del Regolamento di Polizia Urbana, così come modificato dalla D.C. 19 dd.14 maggio 2018, in particolare per quanto attiene la delimitazione dell'area soggetta al cosiddetto DASPO Urbano;

ritenuto che le circostanze eccezionali alla base del presente provvedimento contingibile e urgente potranno perdurare fino al 30 settembre p.v., in coincidenza con il periodo della stagione estiva durante il quale maggiori sono le occasioni ed opportunità di formazione di assembramenti in luogo pubblico negli orari serali/notturni;

ritenuto pertanto necessario, in virtù di quanto esposto in premessa, adottare un provvedimento che abbia durata dal 2 giugno al 30 settembre p.v.;

fatte salve in ogni caso le misure adottate dai competenti organi statali o regionali in ragione del contenimento dei rischi di contagio da COVID-19;

## ORDINA

dalle ore 00:00 del giorno 2 giugno 2021 a tutto il 30 settembre 2021 nelle seguenti vie e piazze comprensivo di entrambi i lati delle stesse: largo Città di Santos, piazza della Libertà, piazza Garibaldi, via Cavana, via ed Androna S. Sebastiano, Androna dei Coppa, via SS. Martiri, largo Papa Giovanni, via dell'Università, salita Promontorio, via Lazzaretto Vecchio, via Economo, Piazza Venezia, Piazza Barbacan, via Diaz, via Cadorna, via dell'Annunziata, Campo San Giacomo, Piazza Goldoni, Largo Bonifacio, Viale XX Settembre, via Muratti, Piazza Perugino e le Rive, da via Giulio Cesare a Corso Cavour, Corso Cavour:

1) dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è fatto divieto di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro, nonché alcolici (bevande con titolo alcolometrico superiore a 1,2 gradi) in qualunque tipo di contenitore, su area pubblica o privata ad uso pubblico;

2) è fatta salva:

a) la consegna a domicilio limitatamente al trasporto;

b) la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di clienti che usufruiscono dell'eventuale posto esterno di pertinenza dei rispettivi esercizi, nel rispetto degli orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali;

## ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00:00 del 2 giugno 2021 alle ore 24:00 del 30 settembre 2021 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della situazione di fatto, che potranno essere assunte in accordo con il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trieste <https://www.comune.trieste.it>

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
Roberto Dipiazza

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'Amministrazione Digitale)*